



PRESIDENZA DEL TRIBUNALE DI SIRACUSA

OGGETTO: Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 54 D.L.vo n. 274 del 28.8.2000, 2 D.M. 26.3.2001, 186 comma 9 bis e 187 comma 8 D.Lvo n. 285 del 30.4.1992 con il Sorriso Cooperativa Sociale Onlus.

N. 5030/U prot. -
FASC. 1.2.1 - N° 144/2020

Siracusa, 22 Luglio 2020

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Affari Penale
ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna
ROMA

ALL'UEPE

SIRACUSA

AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
SIRACUSA

Per quanto di competenza e con riferimento alla normativa vigente per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, si trasmette copia della convenzione stipulata con Il Sorriso Cooperativa Sociale Onlus.

IL MAGISTRATO DELEGATO

Dott.ssa Giuseppina Storaci



ALLEGATO TECNICO

CONVENZIONE n. del 15/07/2020

ENTE SOTTOSCRITTORE

- Ragione sociale IL SORRISO Cooperativa Sociale Onlus
- SCOPO/MISSION.....
- Sede Legale via Sigmund Freud n.62- 96100 Siracusa
- P.IVA/ C.F 01810300895 tel/fax 0931.766047
- TUTOR/RESPONSABILE:

(nome ALESSANDRA Cognome FAINO Nato a AUGUSTA

Il 24/11/1983 Recapito tel 320.2113691)

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Sede di impiego lavoratori di pubblica utilità Comunità alloggio per minori "La casa dei bambini", c.da Petrarò n.28 Priolo Gargallo

Tutor Dott.ssa Alessandra Faino Responsabile e Psicologo della Comunità

Numero max. di lavoratori impiegabili contemporaneamente

- Con competenze generiche n 1
- Con competenza specifiche n 1 (precisare quali: diploma di scuola media superiore)
- I soggetti ospitati saranno adibiti n 1 a attività manuali e/o di manutenzione
N 1 a attività scolastiche o creative

Periodo di disponibilità dell'Ente

Per tutto l'anno solare SI

solo per un periodo.....(specificare ad esempio periodo estivo)

Giorni lavorativi disponibili per settimana

Dal lunedì al VENERDI'

solo (specificare ad es. sabato e domenica)

ORARI

Mattina NO

Pomeriggio Dalle 15,00 alle 18,00

Siracusa, 15.07.2020

Il Responsabile
IL SORRISO
Soc. Coop. Sociale a r.l.
ONLUS
P.IVA: 01810300895

Al Presidente del Tribunale di Siracusa

(c. a. D.ssa G. Storaci)

OGGETTO: Stipula della Convenzione tra l'Ente IL SORRISO Cooperativa Sociale Onlus ed il Tribunale di Siracusa, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità per la Messa alla Prova, ai sensi degli artt. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p. e art. 2, comma 1, del D. M. n.88/15 del Ministero della Giustizia.

Il sottoscritto MICHELE TEDONE, nato a SIRACUSA il 22/05/1989, in qualità di legale rappresentante dell'Ente IL SORRISO Cooperativa Sociale Onlus, dichiara la disponibilità del predetto Ente, alla stipula della Convenzione con codesto Tribunale di Siracusa, ai sensi della normativa citata in oggetto e finalizzata all'inserimento di soggetti con sospensione del procedimento e Messa alla Prova.

Si precisa che gli stessi soggetti potranno essere inseriti nelle attività dell'ente, secondo le condizioni di impiego indicate nella Convenzione e dettagliate nell'Allegato Tecnico.

In attesa delle relative determinazioni, si ringrazia e si porgono distinti saluti.

Luogo SIRACUSA il 15.7.2020.....

Il Legale Rappresentante
IL SORRISO
Soc. Coop. Sociale s.r.l.
ONLUS
P.IVA: 01810300895

Barcode and IT flag

EDONE
 MICHELE
 22/05/1989
 01NMHL89E22I754E SSN-MIN SALUTE-500001
 1280001905001234960 21/01/2013

TESSERA SANIARIA
 CODICE REGIONALE DI IDENTIFICAZIONE

Codice Fiscale: 01NMHL89E22I754E Sesso: M
 Cognome: TEDONE
 Nome: MICHELE
 Data di scadenza: 21/01/2013
 Luogo di nascita: SIRACUSA
 Data di nascita: 22/05/1989
 Regione Siciliana

Cognome: TEDONE
 Nome: MICHELE
 nato il: 22/05/1989
 (atto n. 829 Is. A 1989)
 a: SIRACUSA (SR)
 Cittadinanza: ITALIANA
 Residenza: SIRACUSA
 Via: SIGMUND FREUD N. 62
 Stato civile: STATO LIBERO
 Professione: STUDENTE

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura: m. 1.80
 Capelli: BIONDI
 Occhi: VERDI
 Segni particolari: NESSUNO

Portrait of Michele Tedone

Firma del titolare: *Michele Tedone*
 SIRACUSA li 07/02/2013

IL SINDACO
 P. L. SINDACO
 Funzionario Amm.vo
 Delegato
 Rosa Lo Taurò

Impronta del dito indice sinistro
 COMUNE DI SIRACUSA - Circondario

Scade il 22/05/2023

Diritti seg. 0,26
 c.i. 5,16

AU 2183363

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SIRACUSA

CARTA D'IDENTITA'


N° AU 2183363

DI
 TEDONE MICHELE

Cognome **FAINO**
 Nome **ALESSANDRA**
 nato il **24-11-1983**
 (atto n. **637** 1 s. A **1983**)
 a **AUGUSTA**
 Cittadinanza **italiana**
 Residenza **MELILLI (SR)**
 Via **DON LUIGI STURZO 28**
 Stato civile
 Professione
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **162**
 Capelli **Castani**
 Occhi **Castani**
 Segni particolari **NESSUNO**




Firma del titolare *Alessandra Faino*
MELILLI IL **13-10-2015**
 IL SINDACO
 D'ORDINE DEL SINDACO
Emanuela Gergenti

Scadenza : **24-11-2025**
 Diritti : **5,42**



AX0206550



REPUBBLICA ITALIANA
 COMUNE DI
MELILLI

CARTA D'IDENTITA'
 N° **AX0206550**
 DI
FAINO ALESSANDRA



Ministero della Giustizia
TRIBUNALE DI SIRACUSA

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità per la Messa alla Prova, ai sensi degli artt. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p., e art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia

Premesso

che nei casi previsti dall'art. 168 bis c.p., su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che, ai sensi dell'art. 168 bis, comma 3 c.p., il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a 10 giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria o di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con provvedimento del 9 settembre 2015, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015 n. 88, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis codice penale;

che l'ente firmatario (o l'organizzazione firmataria) della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

TRA

il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona della Dott.ssa Giuseppina Storaci, Presidente della sezione penale, giusta delega in atti conferitale dal Presidente *pro tempore* del Tribunale di Siracusa dott. Antonio Maiorana

E

L'ente/associazione **IL SORRISO Cooperativa Sociale Onlus** nella persona del legale rappresentante **MICHELE TEDONE**, nato il 22/05/1989 a SIRACUSA

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1

L'ente/associazione consente che n° 10 soggetti, di cui contemporaneamente non più di n°2, svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, indagati o imputati ammessi alla messa alla prova.

La sede presso la quale potrà essere svolta l'attività lavorativa è quella ubicata in contrada Petrarco n. 28 – Priolo Gargallo.

L'ente/associazione informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri, per favorire l'attività di orientamento e avvio degli indagati o imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'ente/associazione, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88:

- **Attività manuali e/o di manutenzione**
- **Attività di supporto scolastico**
- **Attività laboratori creativi**

L'ente/associazione si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni alla cancelleria del Tribunale e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.



Il REFERENTE/TUTOR per le suesposte attività è **individuato nella seguente persona: ALESSANDRA FAINO, Responsabile psicologo della Comunità alloggio "La casa dei bambini"**

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto dal programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che redige il programma di trattamento, cura, per quanto possibile, la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'Ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'ente/associazione di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 8 giugno 2015 n. 88 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli indagati/imputati ammessi alla sospensione del procedimento e messa alla prova.

Art. 4

L'ente/associazione garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso la predisposizione di dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, sono a carico dell'Ente che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli Uffici competenti.

Se previsti, l'ente/associazione potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.



Art. 5

L'ente/associazione comunicherà all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna il nominativo dei referenti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegneranno a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6, del Decreto Ministeriale sopraccitato. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 quinquies del codice di procedura penale.

L'ente/associazione consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai Funzionari dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo, che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico che l'ente/associazione si impegna a predisporre.

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informerà l'ente/associazione sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'ente/associazione si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

Art. 6

I referenti indicati nell'art. 2 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'indagato/imputato all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 7

In caso di grave e reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione



potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente/associazione.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente/associazione, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del procedimento/processo con messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2018, n. 88.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dalla data di stipula e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della presente convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene, inoltre, inviata, al Ministero della Giustizia – Dipartimento per l'Organizzazione Giudiziaria – Direzione generale degli Affari Penali e al Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, nonché all'UEPE competente, alla cancelleria del Tribunale ed al locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Siracusa, 15.9.2010

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL SOBRISO
DELL'ENTE
Soc. Coop. Sociale a r.l.
ONLUS
P.IVA 01810300895

IL MAGISTRATO
(Storaci dott.ssa Giuseppina)

Storaci